

UNIONE DELLA VALCONCA

Costituita dai Comuni di: Gemmano - Montefiore Conca - Morciano di Romagna - San Clemente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA VALCONCA

N. <u>37</u> del reg.	OGGETTO: <u>REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - APPROVAZIONE</u>
DATA <u>19/11/97</u>	

Il Consiglio dell'Unione, convocato con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze del Comune di MORCIANO, alle ore 21,00, con la presenza dei signori:

	P	A		P	A
BATTAZZA CLAUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GHIGI MONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERRI LUCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LEURINI LILIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CESAROTTI CESARE M.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROVELLI TERENCE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOMBARI LUCIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAGLIAFERRI ENNIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALCINELLI PIERINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TALAMELLI LAURA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FERRI CESARE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMMASOLI ERNESTIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRATERNALI EVIDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VASELLI VITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la presidenza il sig. Claudio Battazza in qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario dell'Unione della Valconca, Vinelli dott. Raffaele.

Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. _____

Il presidente, dopo aver nominato scrutatori i sigg. _____
dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
La seduta è pubblica/segreta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA VALCONCA

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, effettuata dall'ufficio SEGRETARIA di seguito riportata, sono stati espressi i pareri ex art. 53 della legge n. 142/90, come segue:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE	<u>[Signature]</u> IL RESPONSABILE
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE	<u>[Signature]</u> IL RESPONSABILE

Eseguita la votazione PALESE viene constatato il seguente risultato VOTI FAVOREVOLI 12
(VOTI) - ASTENUTO VASELLI -

DELIBERA

1) si approva la proposta di deliberazione di seguito riportata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA VALCONCA

Visto che è stata rappresentata la opportunità di adottare il regolamento indicato in oggetto;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta, sul quale la competente Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole;

Visto l'art.5 della legge 8/6/1990,n.142,che testualmente recita:

"Art.5 - Regolamenti

1.Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."

Visto l'art.19 del vigente Regolamento dell'Unione della Valconca che testualmente recita:

" Norma di rinvio

Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori."

DELIBERA

- 1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DELLA VALCONCA" che si compone di n.49 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2) il suddetto regolamento, in applicazione della circolare regionale prot.n.205/segr. Del 13/6/1997, non sarà sottoposto al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art.17, comma 33, della legge 127/1997.

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
DELLA VALCONCA



SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I		adunanza - comportamento del pubblico
	<u>Disposizioni preliminari e generali</u>	24	Segreteria dell'adunanza
1	Oggetto del regolamento	25	Scrutatori - nomina - funzioni
2	Luogo delle adunanza consiliari		CAPO VI
3	Funzioni rappresentative		<u>Delle sedute del Consiglio</u>
	CAPO II	26	Dei posti e degli interventi
	<u>Gruppi consiliari</u>	27	Ordine dei lavori
	<u>Commissioni Consiliari</u>	28	Inizio dei lavori
	<u>Rappresentanti dell'Unione</u>	29	Comportamento dei Consiglieri
4	Costituzione dei gruppi consiliari	30	Esercizio del mandato elettivo
5	Conferenze dei capigruppo	31	Fatto personale
6	Commissioni consiliari	32	Pregiudizi e sospensive
7	Costituzioni di commissioni speciali	33	Partecipazione dell'assessore non consigliere
8	Nomina e designazione di Consiglieri e di rappresentanti dell'Unione	34	Adunanze aperte
	CAPO III	35	Chiusura della discussione
	<u>Diritto d'iniziativa dei Consiglieri</u>	36	Chiusura della seduta - mancato esaurimento dell'o.d.g.
9	Diritti dei Consiglieri		CAPO VII
10	Mozioni		<u>Delle votazioni</u>
11	Interpellanze	37	Sistemi di votazione
12	Interrogazioni	38	Ordine della discussione e della votazione
13	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta	39	Annullamento e rinnovazione della votazione
14	Diritto all'informazione dei consiglieri	40	Interventi nel corso della votazione
15	Pubblicizzazione dell'azione dei consiglieri	41	Mozione d'ordine
	CAPO IV	42	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
	<u>Convocazione del Consiglio</u>	43	Dichiarazione di voto
	<u>Ordine del giorno</u>	44	Computo della maggioranza
16	Convocazione del Consiglio		CAPO VIII
17	Distinzione della seduta		<u>Dei verbali delle sedute</u>
18	Proposta di iscrizione all'ordine del giorno	45	Verbale delle sedute - contenuto e firma
19	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione	46	Approvazione del verbale della precedente seduta
	Modalità e termini	47	Comunicazione delle decisioni del Consiglio
20	Ordine del giorno		CAPO IX
21	Deposito degli atti per la consultazione		<u>Disposizioni finali</u>
	CAPO V	48	Interpretazione del regolamento
	<u>Presidenza e segreteria dell'adunanza</u>	49	Pubblicità del regolamento
22	Disciplina delle adunanze	50	Diffusione del presente regolamento
23	Persone ammesse nella sala delle	51	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione in relazione al disposto dell'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art.2 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio, di regola, si riunisce nell'apposita sala sede del Consiglio Comunale di Morciano di Romagna.

2. E' possibile, tuttavia, che il Consiglio si riunisca in luoghi diversi, purchè ricompresi negli ambiti territoriali dei Comuni che partecipano all'Unione, previo avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale, così come prevede l'art.2, comma 2, lett.C, del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

4. In occasioni di importanti decisioni inerenti l'azione amministrativa dell'Unione, il Consiglio potrà essere preceduto da una pubblica assemblea per la esposizione delle stesse, sentiti i Capigruppo.

Art.3 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri dell'Unione possono di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione dell'Unione, nonché a quelle cui la stessa aderisce.

2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE

Art.4 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

Art.5 - Conferenza dei capigruppo.

1.La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio,concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2.La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio dell'Unione, con apposite deliberazioni.

3.La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.Alla riunione possono partecipare il segretario o funzionari,se richiesti dal Presidente.

4.I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5.Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo,la Giunta dell'Unione assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art.6 - Commissioni consiliari

1.Il Consiglio dell'Unione si riserva la facoltà di istituire,con appositi atti,commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta.

2.Apposito regolamento ne disciplina la istituzione,la nomina ed il funzionamento.

Art.7 - Costituzione di commissioni speciali

1.Il Consiglio dell'Unione,in qualsiasi momento,può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2.Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione,in quanto compatibili,le norme dell'articolo precedente.

3.Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4.La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5.La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti dell'Unione ed ha facoltà di ascoltare il Presidente,gli assessori,i consiglieri,i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6.La commissione,insediata dal Presidente del Consiglio,provvede alla nomina,al suo interno ed a maggioranza degli assegnati,del Presidente.

7.Il Presidente o l'assessore dallo stesso delegato risponde,entro 30 gg.,alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art.8 - Nomina e designazione di consiglieri e di rappresentanti dell'Unione

1.Per la nomina,la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti,aziende ed istituzioni,trova applicazione l'art.36,commi 5 e 5bis,della legge 8 giugno 1990,n.142.

2 Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti,aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art.32,comma 2,lett. N della legge 8 giugno 1990,n.142.

CAPO III DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art.9 - Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività dell'Unione e fare raccomandazioni.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

3. Ai sensi dell'art.19, comma 1, della legge 25 marzo 1993.n.81, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanza di sindacato ispettivo.

Art.10 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio di merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 gg. quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Presidente o l'assessore interessato ed un consigliere per ogni gruppo.

Art.11 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta acritta.

Art.12 - Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente o ad un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un argomento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Presidente accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 gg. dalla protocollazione;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione

sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il Presidente o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art.13 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Art.14 - Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri per acquisire notizie ed informazioni utili all'esplicazione del proprio mandato hanno accesso agli uffici dell'Unione ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissati in via generale dal Presidente.

2. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dall'Unione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che su proposta del segretario o del responsabile del servizio, il Presidente non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione dell'Unione o delle persone, adeguatamente motivato.

3. Infine, in attuazione di quanto previsto all'art.17, comma 36, della legge 13/5/1997, n.127, i consiglieri hanno diritto di consultare gli originali delle deliberazioni giuntali e delle determinazioni trasmesse in elenco, con facoltà di trarne copia autentica, in esenzione da bollo, sulla quale sarà riportata la dichiarazione che la stessa viene rilasciata ai sensi della normativa sopra richiamata.

Art.15 - Pubblicizzazione dell'azione dei consiglieri

1. L'Unione è tesa a predisporre appositi spazi sul territorio di sua competenza, da mettere a disposizione dei singoli consiglieri e/o gruppi consiliari per consentire agli stessi di rendere edotta la collettività delle loro azioni in funzione del loro mandato.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art.16 - Convocazione del Consiglio

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge e dal regolamento dell'Unione, per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;

■ l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 gg., quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.17 - Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie e sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: regolamento dell'Ente, regolamenti di competenza del Consiglio, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n.6 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. **Seduta pubblica e segreta:** di norma, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art.18 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art.19 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini

1.L'avviso di convocazione deve essere notificato,a mezzo del messo comunale,al domicilio dei consiglieri:

- a)per le convocazioni ordinarie,cinque giorni;
- b)per le convocazioni straordinarie,tre giorni; interi feriali prima di quello stabilito per la riunione;
- c)per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi,almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione;in tal caso all'avviso sarà allegata tutta la documentazione necessaria per un idoneo preventivo esame della pratica,eccezione fatta per gli elaborati tecnici non fotocopiable.

2.Tutti i consiglieri sono tenuti,ai fini della carica,ad eleggere domicilio nel territorio di questa Unione.Al detto domicilio,ad ogni effetto di legge,saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3.In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2,la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,senza altre particolari formalità.La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.Con tale spedizione si considera osservato,ad ogni effetto,l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4.L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5.L'avviso di convocazione,con l'ordine del giorno,a cura della segreteria,entro i termini di cui al comma 1,è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- al revisore dei conti;
- ai responsabili degli uffici;
- alla Prefettura;
- al Comitato Regionale di Controllo;
- all'eventuale assessore non consigliere;
- alla stazione dei Carabinieri competente del Comune ove è convocato il Consiglio.

6.Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 20 - Ordine del giorno.

1.L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente,di concerto con la Giunta,in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2.Hanno la precedenza:

- 1° le comunicazioni del Presidente;
- 2° le interrogazioni;
- 3° le mozioni;
- 4° le interpellanze;
- 5° l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- 6° le proposte delle autorità governative;
- 7° le proposte dell'autorità regionale;
- 8° le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 9° le proposte del Presidente,degli assessori e dei consiglieri;
- 10° da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3.Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino,l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato,su proposta di ogni membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

4.All'ordine del giorno già diramato possono anche per iniziativa dei consiglieri,essere aggiunti altri argomenti,con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente art.19.

Art.21 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art.53, corredata di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare e/o di chiedere copia gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art.22 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nella sala se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà il "Presidente provvisorio" per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art.23 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alla seduta nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla forza pubblica ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione e di disapprovazione.

Art.24 - Segreteria dell'adunanza

1. Il segretario dell'Unione, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento, alla sua sostituzione si provvede per legge o regolamento.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi dell'Unione.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

5. Nel caso in cui il segretario deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Art.25 - Scrutatori - Nomina - Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.26 - Dei posti e degli interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente ed ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra i consiglieri.

Art.27 - Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art.28 - Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art.29 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art.30 - Esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri dell'Unione sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il consigliere può giustificare la propria assenza ad una seduta del Consiglio nei seguenti modi:

- Prima della seduta: mediante motivata comunicazione, telefonica o scritta, al segretario o al Presidente che ne riferiranno al Consiglio;
- Dopo la seduta, in casi eccezionali, mediante una comunicazione scritta che evidenzii i motivi dell'assenza, da inoltrarsi al segretario dell'Unione entro cinque giorni.

3. Quando il Consiglio venga a conoscenza che l'assenza di un consigliere è dovuta a cause di eccezionale gravità, può decidere, a maggioranza dei presenti, di giustificare tale assenza, anche se il consigliere non vi abbia provveduto.

Art.31 - Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art.32 - Pregiudiziali o sospensive

1.La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso,precisandone i motivi.La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione,proponendone il ritiro.

2.La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza,precisandone i motivi.Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione,richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3.Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.Sulle relative proposte può parlare,oltre ad un proponente,un consigliere per ciascun gruppo,per non oltre cinque minuti.Il Consiglio decide con votazione palese.

4.Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata,il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art.33 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1.L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art.33 della legge 8 giugno 199,n.142,come sostituito dall'art.23 della legge 25 marzo 1993,n.81,partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relatore con diritto d'intervento,ma senza diritto di voto.A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2.La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art.34 - Adunanze aperte

1.Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono,il Presidente,sentita al conferenza dei capigruppo e,se costituite,i Presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti,indica adunanze consiliari aperte.

2.Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse,con i consiglieri,possono essere invitati Parlamentari,rappresentanti della Regione,della Provincia,di altri Comuni,delle associazioni sociali,politiche e sindacali interessate al tema da trattare.In tali adunanze può essere trattato un solo argomento all'ordine del giorno.

3.In tali particolari adunanze il Presidente,garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione,consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati,che portano il loro contributo di opinioni,di conoscenza,di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti o delle parti sociali rappresentate.

4.Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti,anche in linea di massima,impegni di spesa a carico dell'Unione.

Art-35 - Chiusura della discussione

1.Dopo la relativa trattazione,quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare,il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2.Resta salvo,se richiesto da qualsiasi consigliere,il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta,quando si tratti di proposta composta da diversi articoli o parti,e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa,rinviata o respinta.

3.Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre consiglieri,il Presidente la pone in votazione per alzata di mano.Se c'è opposizione,accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore,per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art.36 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art.37 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno tre consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono per il risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio dell'Unione.

6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

Art.38 - Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;

f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altra formalità oltre quella di legge.

Art.39 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art.40 - Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art.41 - Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura della discussione o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art.42 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art.43 - Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno all'Unione.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.

Art.44 - Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un *quorum* particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art.45 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose;
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare, lentamente, al segretario il testo della propria dichiarazione o a presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art.46 - Approvazione del verbale della precedente seduta

1. Il Presidente dà comunicazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

2. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione.

3. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art.47 - Comunicazioni delle decisioni del Consiglio

1. Il segretario dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. L'istruttore di segreteria o suo sostituto trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 45, 46, e 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri dell'Unione, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2. Il Presidente incarica immediatamente il segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei capigruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.49 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art.50 - Diffusione del presente regolamento

1.Copia del presente regolamento,a cura del segretario dell'Unione,sarà consegnata a tutti i consiglieri neo eletti,allegata alla partecipazione di nomina,nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art.51 - Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi senza che nel frattempo siano intervenute osservazioni o opposizioni.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(Vinelli dr. Raffaele)



IL PRESIDENTE
(Claudio Battazza)

L'ufficio di segreteria trasmetterà il presente atto,
per i provvedimenti di competenza, ai seguenti uffici:

se

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(Vinelli dr. Raffaele)

PROVVEDIMENTO DEL	CO.RE.CO.		UNIONE	
	N.	DATA	N.	DATA
PUBBLICAZIONE - INIZIO			153	20/11/1997
TRASMESO AL CO.RE.CO.:				
1) ai sensi dell'art.17, c.33, della L.127/97				
2) ai sensi dell'art.17, c.38, della L.127/97				
RICHIESTA DI CHIARIMENTI				
CHIARIMENTI FORNITI CON NOTA				
CHIARIMENTI FORNITI CON DELIBERA N. ___ DEL _____				
TRASMESSA CON NOTA				
CONTROLLATA SENZA RILIEVI				
ANNULLAMENTO				
PARZIALE ANNULLAMENTO				

Morciano di R. li 31 DIC. 1997

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(Vinelli dr. Raffaele)

